

SCHEMA DI CONTRATTO

procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento del servizio di assistenza informatica, per una durata di 60 mesi. CIG: Z3F21E4DC9

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, c.f. _____ (di seguito: anche "Fondo" o "FBA");

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____ P.iva _____, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore");

ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

Premessa

- che con Delibera del ___/___/___ il _____ del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l'espletamento di una procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento del servizio di assistenza informatica, per una durata di 60 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo tramite un'indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi di spesa da parte di Operatori Economici (Cig Z3F21E4DC9);

- che con Delibera del _____ n. _____ il..... del Fondo, ha approvato le risultanze della gara succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del% sul listino dei prezzi unitari posti a base di gara, al netto dell'I.V.A.;

- che con la partecipazione alla predetta procedura, la società ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nella documentazione di gara tutta nonché nella propria offerta economica;

- la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data

_____ o, in alternativa, la società ha offerto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione offrendo un ulteriore ribasso pari al ___% da sommare al ribasso offerta in sede di formulazione del preventivo;

- la società ha prestato una polizza RCT/ RCO, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di oggetto dell'appalto;

Tanto premesso,

le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'incarico del servizio di assistenza informatica (a titolo indicativo e non esaustivo installazione, configurazione, sostituzione accessori e ricambi informatici, consulenza, recupero e ripristino dati) per la rete aziendale e per tutti i sistemi hardware e software, di qualsiasi marca, presenti nella sede di via Tomacelli 132 e per i server dislocati presso McLink in via Carlo Perrier 4, Roma a qualsiasi titolo detenuti da FBA.

1.2 L'affidatario dovrà comunque garantire il servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

1.3 Il servizio sarà a chiamata con le seguenti modalità:

- Richiesta ordinaria – entro 24 ore
- Richiesta urgente – entro 4 ore

Le richieste potranno essere evase, secondo le indicazioni fornite dal Fondo, on-site o da remoto.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

2.1 L'importo complessivo massimo di spesa per l'intera durata del servizio è di € 39.516,50 oltre iva per l'intera durata quinquennale del contratto, di cui € 35.000,00 oltre iva per il servizio di assistenza informatica (per un importo presunto in ragione di anno pari a € 7.000,00 oltre iva) oltre € 516,50 oltre iva per rischi da interferenza per l'intero periodo ed € 4.000,00 oltre iva per eventuali forniture di prodotti hardware e/o software e/o comunque accessori e ricambi informatici necessarie al Fondo. Per l'eventuale fornitura di prodotti hardware e/o software e/o comunque accessori e ricambi informatici necessari al Fondo nei limiti del plafond di spesa indi-

cato (€ 4.000,00 oltre iva), sarà richiesto all'aggiudicatario, all'occorrenza, specifico preventivo;

2.2 Trattandosi di contratto a misura il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in ragione dell'effettiva richiesta di interventi e/o forniture richieste dal Fondo.

2.3 I prezzi unitari per l'esecuzione del servizio saranno determinati applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sugli importi unitari posti a base d'asta.

2.4 L'appalto è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 516,50 oltre iva.

2.5 L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione; così come prende atto delle seguenti condizioni che accetta espressamente:

- i.* l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore all'importo complessivo massimo di spesa;
- ii.* l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;
- iii.* l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;
- iv.* FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;
- v.* trattandosi di un appalto a misura, ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi

azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

2.6. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto e dal capitolato.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

3.1. L'appalto ha una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

3.2 Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

4.2 L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

4.3 L'appaltatore deve disporre di uno staff tecnico con conoscenza adeguata degli ambienti software e tecnologici elencati nell'avviso di manifestazione di interesse e in particolar modo dovrà essere garantita la presenza di un Sistemista Senior.

4.4 L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltretutto di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dal Fondo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità nonché a mantenere inalterata, per tutta la durata dell'appalto, la composizione del gruppo di lavoro. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo.

5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o

all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

- 5.3.** Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (Uniemens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

6.1. La fatturazione dei compensi avverrà con cadenza mensile. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

6.2 Il servizio sarà fatturato a consuntivo, sulla base di rapporti di attività, firmati da entrambi le parti, contenenti:

- Data intervento
- Descrizione attività svolta
- Totale ore
- Tipo di intervento effettuato (on-site o da remoto/ ordinario o urgente)

6.3 La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

6.4 Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

6.5 Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni

dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato intervento entro le 24 ore in caso di richiesta ordinaria	0,5% del valore complessivo dell'appalto, ogni 24 ore di ritardo a partire dalla scadenza delle 24 ore entro cui deve essere effettuato l'intervento.
2	Mancato intervento entro le 4 ore in caso di richiesta straordinaria	1% del valore complessivo dell'appalto, ogni 24 ore di ritardo a partire dalla scadenza delle 4 ore entro cui deve essere effettuato l'intervento.

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente contratto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni

oggetto del presente contratto.

9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Il Fondo può richiedere il recesso del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute per i servizi eseguiti. Al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

10.3. La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.

10.4. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

10.5. L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

10.6 Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

11.1. I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

11.2. I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

12.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: _____@_____
- Per l'Appaltatore: _____@_____

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo: _____.

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del servizio attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

- 14.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 14.2.** Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 14.3.** Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
- 14.4.** Il presente Contratto è costituito da n. 14 articoli ed è composto da n. 9 pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)
